



4 DOC. INTERNO N.: 42939103 del 18/11/201



Deliberazione n. 19/2014/PRSP

REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

In

Sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
Sede di Trento

composta dai magistrati:

Paolo Valletta

Presidente f.f.

Gianfranco Postal

Consigliere (relatore)

Dario Provvidera

Primo referendario

Massimo Agliocchi

Referendario

Nella Camera di consiglio del giorno 13 novembre 2014

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO l'art. 79, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO l'art. 6, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle



Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTI gli artt. 3, 6 e 11-*bis* del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L e s.m. recante il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol;

VISTO il regolamento (deliberazione n. 14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione n. 2/2014/INPR di data 23 gennaio 2014 della Sezione di controllo di Trento della Corte dei conti che ha approvato il programma dei controlli e delle analisi per l'anno 2014;

VISTE le deliberazioni n. 11/2014/INPR e n. 18/2014/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con le quali sono state approvate le linee guida e i criteri cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 167 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2013 nonché, rispettivamente, gli indirizzi, ex Art. 1 co. 166 e ss. della Legge 23 Dicembre 2005, n. 266, per assicurare gli equilibri di bilancio e gli obiettivi di finanza pubblica attraverso una prudente gestione dell'esercizio provvisorio 2014;

RILEVATO che, ai sensi delle richiamate delibere della Sezione delle Autonomie, *"Le sezioni di controllo, aventi sede nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province Autonome, ove ne ricorra l'esigenza, potranno apportare ai questionari adattamenti o integrazioni che tengano conto delle peculiarità della disciplina vigente in materia di ordinamento degli enti locali, nonché di finanza e tributi locali..."*;

VISTA la deliberazione n. 4/2014/INPR di data 11 febbraio 2014 della Sezione di controllo di Trento della Corte dei conti con la quale, conseguentemente a quanto previsto dalla Sezione delle Autonomie, sono stati approvati gli schemi di Questionario per i bilanci di previsione e per i rendiconti dei Comuni del Trentino Alto Adige/Südtirol, da inserire nel SIQUEL della Corte dei Conti;

PRESA VISIONE del questionario SIQUEL relativo al bilancio di previsione 2014 del Comune di Mori, compilato dall'Organo di revisione del medesimo comune, ricevuto il 17 giugno 2014;

PRESA VISIONE del parere sul bilancio di previsione 2014 dell'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Mori pervenuto in data 02 ottobre 2014;

VISTA la nota n. 932 di data 29 settembre 2014 del magistrato incaricato, con la quale sono stati richiesti gli elementi documentali, informativi e le deduzioni necessarie per l'espletamento dell'istruttoria;

VISTA la nota di risposta n. 20140021775 di data 10 ottobre 2014 dell'Organo di revisione del Comune di Mori, sottoscritta anche dal Sindaco;

VISTA l'ordinanza n. 14 di data 3 novembre 2014 con la quale il Presidente della Sezione di controllo di Trento ha convocato il Collegio per il giorno 13 novembre 2014;

UDITO il relatore Consigliere Gianfranco Postal ed esaminata la documentazione agli atti;

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

Al sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'Organo di revisione del Comune di Mori ha trasmesso la documentazione inerente al bilancio di previsione 2013.

Esaminata la documentazione, il Magistrato istruttore ha instaurato regolare contraddittorio con l'Ente, inviando la nota istruttoria del 29 settembre 2014, a mezzo della quale sono state formulate varie osservazioni e richiesti chiarimenti ed ulteriori elementi integrativi del questionario trasmesso dall'Organo di revisione.

Con nota del 10 ottobre 2014 il Sindaco e l'Organo di revisione hanno trasmesso le deduzioni alle richieste istruttorie formulate dal Magistrato istruttore, fornendo i chiarimenti richiesti ed allegando vari documenti.

1. Quadro normativo

La citata legge n. 266/2005 prevede l'adozione da parte delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di specifiche pronunce nelle ipotesi di constatate "gravi irregolarità", fenomeno che appare rilevante, tra l'altro, *"...se si tratta di violazioni alla normativa vincolistica statale inerente a questioni strettamente finanziarie e contabili, suscettibili di pregiudicare l'equilibrio di bilancio e di recare conseguenze tali da non consentire all'Ente di concorrere alla realizzazione degli obiettivi generali della finanza pubblica..."* (deliberazione della Sezione delle autonomie n. 18/2014).

L'art. 3 del decreto-legge n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, prevede l'obbligo da parte di Enti di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, nel caso di accertamento da parte delle sezioni regionali di controllo di *"...squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità..."*. In relazione a quanto esposto, si può considerare suscettibile di segnalazione agli Organi dell'Ente locale, alla Provincia autonoma di Trento e alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ogni forma di irregolarità contabile anche non grave o meri sintomi di precarietà, al fine di promuovere le opportune misure correttive dei comportamenti di gestione, fermo restando che l'assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva.

L'articolo 4 (potestà legislativa esclusiva della Regione) del D.P.R. n. 670/1972 (T.U. delle Leggi costituzionali concernenti lo Statuto di autonomia della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol), attribuisce alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol la potestà di emanare norme legislative in materia di *"ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni"*. L'articolo 8 (potestà legislativa esclusiva delle Province), attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la potestà di emanare norme legislative in materia di *"assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali"*, mentre il successivo articolo 80 assegna alle Province stesse la competenza legislativa in tema di finanza locale e di tributi locali.

L'ordinamento della contabilità e dei bilanci dei Comuni è contenuto nel Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L – modificato dal DPR. 1 febbraio 2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1.

L'articolo articolo 56 (disciplina in materia di contabilità e coordinamento della finanza locale) della legge della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol 22 dicembre 2004, n. 7, dispone che l'armonizzazione dei bilanci e il coordinamento della finanza pubblica, in coerenza con la finanza locale e con le politiche di finanza provinciale, sono disciplinate con legge provinciale.

La legge provinciale 16 giugno 2003, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) disciplina, al Capo VI, la materia della finanza locale: in particolare gli articoli da 22 a 27 dispongono in ordine a: Art. 22 - Principi in materia di autonomia finanziaria delle istituzioni provinciali e locali; Art. 23 - Patto di stabilità provinciale; Art. 24 - Riparto delle risorse finanziarie; Art. 25 - Ricorso all'indebitamento; Art. 25 bis - Disposizioni in materia di erogazione dei finanziamenti; Art. 25 ter - Estinzione anticipata delle operazioni di indebitamento da parte degli enti locali; Art. 26 - Regolamenti di esecuzione; Art. 27 - Intesa definita con il Consiglio delle autonomie locali.


Dopo l'entrata in vigore della Legge costituzionale n. 1/2012 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che ha modificato, tra l'altro, l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, la materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici è attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, anche con riguardo alle regioni a statuto speciale e province autonome. Pertanto anche le norme della legge n. 243/2012, e il decreto legislativo 126/2014, attuative della predetta riforma costituzionale, hanno diretta applicazione anche nelle regioni ad autonomia differenziata, mentre per le norme in esse contenute che afferiscono al coordinamento della finanza pubblica rimane la non diretta applicabilità delle norme statali e quindi l'obbligo dell'adeguamento delle leggi regionali e provinciali vigenti alle norme statali contenenti principi fondamentali di riforma economico sociale. Quanto ora esplicitato vale anche per la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol e la Provincia autonoma di Trento e quindi per i Comuni ricompresi nei loro territori con riferimento alla disciplina del rapporto tra leggi statali e regionali e provinciali recata dall'articolo 2 del d. lgs. 266/1992 (Norma di attuazione statutaria), per cui in tal senso vanno ora interpretate anche le disposizioni delle leggi regionali in materia di bilanci e ordinamento della contabilità degli enti locali.

In relazione a quanto appena riportato, si può considerare suscettibile di segnalazione all'Ente locale, nonché alla Provincia autonoma di Trento, quale ente vigilante, ed alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, intestataria della competenza ordinamentale, ogni forma di irregolarità contabile anche non grave o meri sintomi di precarietà, al fine di stimolare le opportune misure correttive dei comportamenti di gestione, fermo restando che l'assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva.

2. Giurisprudenza costituzionale

La Corte costituzionale, con sentenza n. 60 del 26 febbraio 2013, ha affermato che il controllo affidato alla Corte dei conti "si pone su un piano distinto da quello ascrivibile alle funzioni di controllo e vigilanza sulla gestione amministrativa spettanti alla Provincia autonoma di Trento..." e che il suddetto controllo della Corte dei conti sulla gestione economico finanziaria non "...preclude in alcun modo l'istituzione di ulteriori controlli riconducibili all'amministrazione provinciale ai sensi di quanto previsto dall'art. 79, terzo comma, del D.P.R. n. 670 del 1972..." ponendosi le funzioni di controllo, rispettivamente affidate alla Corte dei conti e alla Provincia, "...su piani distinti, seppur concorrenti nella verifica delle condizioni di tenuta del sistema economico-finanziario nazionale".

Inoltre, con sentenza n. 39/2014, la medesima Corte costituzionale ha ribadito la compatibilità dei controlli della Corte dei conti con gli Statuti speciali.



Infine, con sentenza n. 40/2014, la stessa Corte costituzionale ha nuovamente precisato che la competenza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di istituire forme di sindacato sugli enti locali del proprio territorio non pone in discussione la finalità di uno strumento, quale il controllo affidato alla Corte dei conti, «in veste di organo terzo (sentenza n. 64 del 2005) a servizio dello "Stato-comunità" (sentenze n. 29 del 1995 e n. 470 del 1997), [garante del rispetto] dell'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva. Del resto, la necessità di coordinamento della finanza pubblica [...] riguarda pure le Regioni e le Province ad autonomia differenziata, non potendo dubitarsi che anche la loro finanza sia parte della "finanza pubblica allargata", come già affermato dalla medesima Corte (in particolare, sentenza n. 425 del 2004; sentenza n. 267 del 2006).

3. Spesa per il personale

Con riguardo alle misure di razionalizzazione della spesa del personale è stato risposto menzionando genericamente il contenimento delle ore di straordinario del personale dipendente e della spesa del personale del Corpo di Polizia Municipale ottenuto a seguito dalla mancata attivazione del servizio di reperibilità in caso di precipitazione nevosa.

È stato chiesto di dettagliare in modo puntuale, descrivendo, le azioni intraprese (quali riduzione delle dotazioni organiche, del dirigenti, del lavoro straordinario e delle missioni) in base all'art. 8 della legge provinciale n. 27/2010.

L'Ente, precisando che non esistono specifici provvedimenti in merito, evidenzia tuttavia che: con riferimento al contenimento della spesa per prestazioni di lavoro straordinario *"la spesa sostenuta nel 2013 è stata complessivamente pari ad euro 17.934,63 (con una media mensile di euro 2.989,11), mentre la spesa sostenuta nel 2014 (fino al 31 agosto 2014) è stata pari ad euro 5.600,72 (con una media mensile di euro 1.400,18)"*; la mancata attivazione del servizio di "reperibilità" in caso di precipitazioni nevose del personale del Corpo di Polizia Municipale *"ha comportato un contenimento della spesa di euro 4.141,71"*, importo che corrisponde al valore della spesa sostenuta nel 2013. Ulteriori misure di contenimento della spesa di personale fanno riferimento a spese per missioni (la spesa 2014 (fino al mese di agosto) è stata pari ad euro 1.693,45 a fronte di una spesa 2013 pari ad euro 3.458,63) e alla mancata sostituzione di n. 3 unità di personale cessate dal servizio.

La Sezione rammenta che il livello di riferimento medio dell'incidenza della spesa per il personale sul totale delle spese del titolo I (deliberazione n. 20/SEZAUT/2014/FRG Vol. II Analisi dei flussi di cassa Anni 2011-2013) è, nel 2013, pari al 29,93% in ambito nazionale, al 34,16% per le regioni a statuto speciale e al 32,59% per il Trentino Alto Adige. Si pone, pertanto, in evidenza (come già fatto per il consuntivo 2012) che la spesa per il personale è significativamente elevata: incidenza percentuale sulla spesa corrente rendiconto 2013 = 44,864%; incidenza percentuale sulla spesa corrente preventivo 2014 = 43,2%. E' conseguentemente necessaria l'adozione, anche nell'ambito dell'attuazione del Piano di miglioramento e delle misure volte ad assicurare gli equilibri futuri del bilancio dell'ente, di idonei provvedimenti, anche di carattere organizzativo.

4. Servizi pubblici locali

Tenendo conto dell'approssimarsi del termine del regime transitorio previsto dalle leggi provinciali in materia, si è chiesto all'ente di illustrare le azioni intraprese, allo stato attuale, al fine di attuare gli adempimenti previsti in materia di servizi pubblici locali dagli articoli 10 e 11 della legge provinciale n. 6/2004 e dagli articoli 13 e 13-bis della legge provinciale n. 3/2006 e loro successive modificazioni, assicurando la piena applicazione anche delle norme statali e dell'Unione europea in materia di tutela della concorrenza.

Nel merito l'Ente risponde relativamente al servizio idrico e di fognatura specificando di essere proprietario degli impianti e delle reti. La gestione del servizio idrico era stata affidata alla Dolomiti Reti S.p.A. (ex ASM S.p.A.) il cui contratto è cessato in data 01/08/2010. *"Nelle more dell'individuazione a livello di ambito territoriale ottimale, identificato nella Comunità di Valle dall'art. 13-bis della L.P. n. 3/2006, ..., delle modalità di scelta del nuovo affidatario, la gestione del servizio idrico è proseguita con Dolomiti Reti S.p.A., conformemente al principio giuridico di continuità del servizio pubblico"*. L'Ente ha, quindi, sollecitato - con delib. del Consiglio Comunale n. 14 del 21/05/2014 - la Comunità della Vallagarina ad attivarsi per la promozione di una gestione sovracomunale del servizio idrico.

La Sezione evidenzia che resta fermo restando l'obbligo dell'Ente di assicurare, oltre alla continuità del servizio, anche la conformità alle leggi provinciali 6/2004 (artt. 10 e 11) e 3/2006 (artt. 13 e 13-bis), nonché alle norme europee e statali direttamente applicabili, delle scelte operative e dei correlati provvedimenti assunti o da assumere in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

5. Verifica equilibri e vincoli di bilancio - parte corrente

Dall'esame del questionario è emerso che non è stato raggiunto l'equilibrio di parte corrente (differenza negativa pari ad euro 338.035,00). Per la copertura di tale differenza sono stati usati: a) parte dell'Avanzo di Amministrazione degli anni precedenti, per euro 35.900,00, per il finanziamento di spese correnti una tantum; b) altra parte delle entrate del titolo III (Extra-tributarie - canoni aggiuntivi) per euro 217.135,00; c) altra ulteriore parte delle entrate del Titolo IV, nello specifico parte "proventi da concessioni edilizie" (per euro 85.000,00, su euro 242.500,00 preventivati complessivamente per tale tipologia di entrata).

Dall'esame del questionario è, inoltre, risultato che la spesa corrente, preventivata per l'esercizio 2014, pari ad euro 9.242.715,00, è significativamente superiore alla spesa corrente rilevata nel rendiconto 2013, pari ad euro 8.410.781,04 e quindi con un incremento del 9,89%.

In sede istruttoria è stato chiesto all'amministrazione di motivare la differenza negativa tra entrate e spese correnti al lordo del rimborso prestiti alla luce dell'articolo 5, comma 6, dell'Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni del Trentino Alto Adige (TULROC) evidenziando le misure programmate dall'Ente per la corretta attuazione dell'articolo 81, ultimo comma, e dell'articolo 9 della legge 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), che si applicheranno dal 2016 anche alle regioni a statuto speciale e province autonome nonché loro comuni. E' stato inoltre chiesto di motivare le rilevate discrasie sull'andamento della spesa corrente e di illustrare le intese attuative del protocollo di finanza locale 2014.

Sullo squilibrio di parte corrente l'Ente ripete quanto già rilevato in sede di compilazione del questionario, specificando solo la natura dei 217.135,00 euro di canoni aggiuntivi utilizzati per la copertura della differenza negativa tra entrate e spese correnti: *"canoni aggiuntivi derivanti dalle proroghe delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua ricadenti nel BIM dell'Adige, per il finanziamento degli oneri di indebitamento, come da indicazioni della Provincia Autonoma di Trento"*.

Relativamente alla maggiore spesa corrente prevista nel 2014 rispetto a quella del rendiconto 2013 - nonostante siano state teoricamente individuate nel Piano di Miglioramento una serie di attività da porre in essere al fine della riduzione della spesa nel triennio 2014-2016 - l'Ente risponde che *"la maggiore spesa corrente è principalmente dovuta all'inserimento in bilancio dell'importo di euro 661.969,00 relativo alla restituzione del maggior gettito IMUP, come previsto nel protocollo di finanza locale, a seguito del superamento della modalità di contabilizzazione del recupero degli accantonamenti statali, basata nel 2012 e nel*



2013 sulla compensazione a valere sul Fondo perequativo. Conseguentemente a fronte di tale maggiore spesa corrente si riscontra una maggiore entrata derivante da finanziamenti provinciali". L'Ente aggiunge, inoltre, che "ulteriori maggiori spese 2014 a livello previsionale sono riconducibili a spese di personale", puntualizzando che comunque anche nell'esercizio 2013 le previsioni iniziali per la spesa per il personale erano in linea con quelle previste nel 2014, ma che poi a consuntivo si sono registrate minori spese, per voci quali anticipazioni di TFR, sostituzione di personale adibito a servizi educativi alla prima infanzia, aspettative, permessi e congedi parentali. Nel merito della spesa per il personale 2014, l'Ente evidenzia che "nel corso del 2014 sono cessate dal servizio a seguito di collocamento a riposo con decorrenza 1 luglio, 1 settembre e 1 ottobre 2014 n. 3 unità di personale, non sostituite, di cui è stata prevista a bilancio la retribuzione per l'intero anno".

La Sezione evidenzia che la rilevata modifica strutturale delle entrate e delle spese che comporta necessariamente l'adozione di provvedimenti nonché di misure programmatiche ed organizzative volte alla riduzione - anch'essa a carattere strutturale - dell'andamento della spesa corrente, con particolare riguardo a quella caratterizzata da elevata rigidità (quale quella del personale). Evidenzia, inoltre, la necessità di migliorare la capacità di previsione in particolare della spesa, anche con specifico riguardo a quella corrente, adottando adeguate misure organizzative.

6. Contenimento delle spese

Il questionario presenta una tabella suddivisa per tre tipologie di spesa (Incarichi di studio, ricerca e consulenza; Missioni; Lavoro straordinario) nella quale vengono esposti: gli impegni del rendiconto 2012, il limite di spesa imposto e la previsione per il 2014. La tabella non riporta alcuna cifra significativa e la precisazione in nota che l'ente è soggetto all'adozione del Piano di miglioramento.

E' stato chiesto di dar conto delle modalità con il quale sia stato rispettato il limite di spesa relativo per gli incarichi di collaborazione, vista la mancata compilazione della specifica tabella, e di inviare il Piano di miglioramento adottato dall'Ente, nel quale viene definito l'obiettivo concordato con la P.A.T. per le finalità di contenimento della spesa corrente e per il rispetto degli equilibri e dei vincoli di bilancio.

Al riguardo, l'Ente ha evidenziato che la tabella in oggetto non è stata compilata "poiché l'art. 8 della L.P. 27/2010, nel testo modificato dall'art. 6 della L.P. 22.04.2014 n. 1, non prevede più quanto precedentemente disposto dal comma 3 lett. d), in merito alla determinazione del tetto di spesa annuale per il lavoro straordinario, per i viaggi di missione e per gli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza e le collaborazioni in riduzione di almeno il 10% rispetto alle spese sostenute nel 2012. Il medesimo articolo, come modificato dalla L.P. 1/2014, prevede invece al comma 1 bis l'adozione da parte degli enti locali di un piano di miglioramento per l'individuazione delle misure finalizzate a razionalizzare e a ridurre le spese correnti". L'Ente, comunque, comunica - senza specificare l'entità della spesa - che "gli incarichi di collaborazione in essere nel 2013 e nel 2014 sono i medesimi" e precisamente: 1) incarico di responsabile e di redattore del periodico di informazione "Mori Informa Mori" (fine mandato amministrativo nel 2015); 2) incarico di coordinamento pedagogico a favore del Nido d'infanzia comunale.

L'Ente ha trasmesso, altresì, copia del "Piano di Miglioramento per l'individuazione delle misure volte alla riduzione della spesa pubblica esercizi 2014-2016", inserito nella Relazione previsionale e programmatica al bilancio 2014-2016, approvata con delib. del Consiglio comunale n. 19 di data 30/05/2014, il quale individua le linee di azione concrete di breve e medio termine per raggiungere l'obiettivo finale complessivo di riduzione della spesa corrente. "La declinazione puntuale di tali misure nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) verrà effettuata

a seguito della diramazione da parte della Provincia Autonoma di Trento delle linee guida ... e dell'individuazione dell'obiettivo per il Comune di Mori".

La Sezione evidenzia la necessità di:

1. precisare gli obiettivi del Piano, adottando provvedimenti contenenti azioni concretamente misurabili nelle quantità e nei tempi, anche con riferimento agli effetti finanziari e loro impatto sul bilancio dell'ente;
2. per ogni singolo provvedimento, e nel complesso degli stessi, dovrà essere verificata la compatibilità e la coerenza con gli obiettivi-obblighi di ristrutturazione delle entrate e delle spese sopra specificati con riguardo agli equilibri di bilancio.

7. Trasparenza

Al punto 9 del questionario si rileva una risposta negativa in relazione all'adozione dell'atto consiliare in materia di trasparenza.

Viene, quindi, chiesto di giustificare la mancata adozione di un apposito atto consiliare in materia di trasparenza ai sensi dell'art. 4 L.R. 2/2012 e delle eventuali disposizioni legislative provinciali in materia e di comunicare lo stato di attivazione della disciplina in materia di trasparenza.

Nel merito l'Ente precisa che nonostante, *"in attesa dell'adeguamento del quadro ordinamentale della Regione in materia di pubblicità e trasparenza e diffusione di informazioni, il Comune di Mori si è nel frattempo attivato per far partire il nuovo portale comunale"* andato in rete a gennaio 2014. *"Per quanto riguarda la trasparenza, allo stato attuale è in corso la transizione dei contenuti dalla vecchia alla nuova sezione strutturata come previsto dall'Allegato 1 del D.Lgs. n. 33/2013"*.

La Sezione precisa che è comunque necessario assicurare il rispetto dei livelli minimi essenziali dei diritti civili e sociali, stabiliti dall'art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione, dalla legge n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013, che si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed ai rispettivi enti locali, a prescindere dalle norme (eventuali e facoltative) di carattere organizzativo della Regione. Pertanto questa Sezione, richiamando anche quanto riportato nella circolare n. 5/EL/2013 del 15 ottobre 2013 della Ripartizione affari istituzionali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, attende il pieno adempimento degli obblighi legislativamente previsti dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

P. Q. M.


La Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige - Sede di Trento

DELIBERA

di segnalare al Comune di Mori le osservazioni e le criticità quali risultano evidenziate in parte motivazionale nei singoli paragrafi sopra esposti;

DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio e al Sindaco, per gli adempimenti di rispettiva competenza affinché siano adottate le misure



correttive necessarie per il superamento delle predette osservazioni e criticità, ai sensi del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L e s.m., recante il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, con particolare riferimento all'articolo 20 del medesimo ordinamento, ed in relazione a quanto disposto dagli articoli 3 e 6 del decreto legge 174/2012, come convertito in legge 213/2012;

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, inoltre, per quanto di competenza, all'Organo di revisione del Comune di Mori, nonché al Presidente della Provincia autonoma di Trento, all'Organismo di valutazione della Provincia, al Presidente della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali;
- che, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 la presente pronuncia venga pubblicata sul sito Internet del Comune.

Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2014.



Il Presidente f.f.

Paolo VALETTA

Il Relatore

Consigliere Gianfranco POSTAL

Depositata in segreteria il 1.8 NOV. 2014

Il Dirigente

Dott. Francesco Perlo

1901-1902